

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO PER LA DICHIARAZIONE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO D'IMPOSTA SUL REDDITO DERIVANTE DAL TRASFERIMENTO DEL DIRITTO PATRIMONIALE

1. INTRODUZIONE

La dichiarazione ai fini della determinazione dell'acconto d'imposta sul reddito derivante dal trasferimento del diritto patrimoniale deve essere presentata dal contribuente all'autorità fiscale entro 15 giorni da quando è stato percepito il reddito derivante dal trasferimento del diritto patrimoniale se il reddito derivante dal trasferimento del diritto patrimoniale è pagato da una persona che non è il pagatore dell'imposta ai sensi dell'articolo 58 della [Legge di procedura tributaria - ZDavP-2](#).

La dichiarazione ai fini della determinazione dell'acconto d'imposta sul reddito derivante dal trasferimento del diritto patrimoniale può essere presentata dal contribuente:

- per via telematica tramite i servizi di e-commerce di FURS, eDavki come documento proprio,
- personalmente o per posta, e precisamente all'ufficio finanziario in cui il contribuente d'imposta è iscritto nel registro delle imposte.

2. INSERIMENTO DEI DATI AL PUNTO 1 – CODICE DELLO STATO DELLA DICHIARAZIONE

Lo stato della dichiarazione presentata viene indicato con l'inserimento dell'apposito numero in base al contenuto o allo scopo della dichiarazione in conformità con le disposizioni degli artt. 62 - 64 della Legge [ZDavP-2](#). La casella non deve essere quindi compilata in caso di presentazione della prima dichiarazione per il periodo o viene compilata unicamente quando la dichiarazione viene presentata con implementazione delle disposizioni della Legge [ZDavP-2](#) che regolano la presentazione successiva o le rettifiche della dichiarazione.

Codice 1

Il contribuente che per motivi giustificabili non ha presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine utile, può presentare, presso l'Autorità tributaria preposta ai sensi dell'art. 62 [ZDavP-2](#), la domanda per la presentazione successiva della dichiarazione del reddito. La domanda deve contenere i motivi del ritardo e le prove delle circostanze asserite. Vengono considerati motivi giustificabili le circostanze che il contribuente non ha potuto prevedere o prevenire, e tali da impedire la redazione o la presentazione della dichiarazione del reddito nel termine previsto. La domanda per la presentazione successiva della dichiarazione del reddito deve essere presentata dal contribuente entro otto giorni dalla cessazione dei motivi per il ritardo, e in ogni caso entro e non oltre tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione. Il contribuente è tenuto di norma ad allegare, alla domanda per la presentazione della dichiarazione dei redditi, la dichiarazione dei redditi. Qualora i motivi che impediscono la compilazione o la presentazione della dichiarazione dei redditi permangano ancora all'atto della presentazione della domanda, il contribuente può presentare la domanda per la presentazione successiva della dichiarazione dei redditi senza allegare la dichiarazione dei redditi, in ogni caso con l'obbligo di indicare il termine entro il quale verrà presentata la dichiarazione. Qualora l'Autorità tributaria acconsenta alla presentazione della dichiarazione dopo la scadenza del termine prescritto, fissa con apposito provvedimento il nuovo termine per la presentazione della dichiarazione. Il contribuente che presenta la dichiarazione dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 62 della Legge [ZDavP-2](#), è tenuto ad indicare alla rubrica "Codice stato dichiarazione" della dichiarazione il numero 1 (presentazione dopo la scadenza del termine).

Codice 2

Qualora il contribuente non abbia presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine utile ma non adempia ai criteri per presentare la dichiarazione dopo la scadenza del termine prescritto, potrà, ai sensi dell'art. 63 della Legge [ZDavP-2](#), entro e non oltre la notifica del provvedimento sull'imposizione o entro l'inizio del controllo ispettivo da parte dell'Autorità tributaria o entro l'avvio della procedura per l'accertamento della violazione o avvio dell'azione penale, presentare la dichiarazione dei redditi sotto forma di autodenuncia. Non è più possibile presentare una dichiarazione dei redditi sotto forma di autodenuncia nel momento in cui subentra per la prima volta una delle circostanze di cui al capoverso precedente. Ai sensi dell'art. 396 della Legge [ZDavP-2](#) il contribuente che ha presentato la dichiarazione

dei redditi in base all'autodenuncia non viene sanzionato per la violazione, se versa l'imposta calcolata in base all'autodenuncia. Il contribuente non può presentare una nuova autodenuncia per le obbligazioni, in relazione alle quali ha già in precedenza presentato l'autodenuncia. Il contribuente che presenta la dichiarazione in base all'autodenuncia ai sensi dell'art. 63 della Legge [ZDavP-2](#), è tenuto ad indicare alla rubrica "Codice stato dichiarazione" della dichiarazione il numero 2 (autodenuncia).

Codice 3

Il contribuente può rettificare la dichiarazione dei redditi resa all'Autorità tributaria ai sensi dell'art. 64 della Legge [ZDavP-2](#) fino al momento della notifica del provvedimento impositivo. Il contribuente che rettifica la dichiarazione già presentata prima della notifica del provvedimento impositivo, è tenuto ad indicare alla rubrica "Codice stato dichiarazione" della dichiarazione il numero 3 (Rettifica della dichiarazione già presentata se la decisione non è ancora stata notificata).

3. INSERIMENTO DEI DATI AL PUNTO 2 – DATI SUL CONTRIBUENTE

Inserire i dati identificativi del contribuente (nome e cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono e residenza, nonché Stato di residenza).

4. INSERIMENTO DEI DATI AL PUNTO 3 – DATI RELATIVI AL PAGATORE DEL REDDITO

Il contribuente inserisce i dati relativi al soggetto erogante (nome e cognome o ragione sociale, indirizzo o sede, Stato e codice fiscale). Qualora non sia stato attribuito al soggetto erogante il codice fiscale ai sensi della Legge [ZDavP-2](#) e ai sensi della [Legge sull'amministrazione finanziaria - ZFU](#), indicare il numero che viene utilizzato ai fini fiscali nel Paese di residenza del soggetto che eroga il reddito (codice fiscale o altro numero di identificazione). Il dato sulla cifra non è obbligatorio.

Il contribuente inserisce i dati dei soggetti eroganti, quando ve ne sono di più, devono essere inseriti nello stesso ordine con cui sono inseriti i dati sui redditi nella tabella al punto 4.

5. INSERIMENTO DEI DATI AL PUNTO 4 – REDDITO DERIVANTE DAL TRASFERIMENTO DEL DIRITTO PATRIMONIALE

Inserire nel rigo "**Reddito percepito il**" la data in cui è stato percepito il reddito (gg.mm.AAAA).

Inserire nella colonna "**Tipo di reddito**" il codice che riguarda il singolo tipo di reddito ottenuto con la cessione dell'utilizzo o dello sfruttamento o con la cessione del diritto di utilizzo allo sfruttamento, e precisamente il reddito a titolo di:

1750 diritto d'autore materiale e diritto materiale dell'esecutore, invenzione, progettazione, distinzione, miglioramento tecnico, piano, formula, processo, diritto simile o proprietà e informazioni riguardanti esperienze industriali, commerciali e scientifiche, indipendentemente dal fatto se sono protette dalla legge, 1751 nome personale, pseudonimo o immagine.

Compilare nel rigo "**Reddito (in EUR)**" il reddito lordo arrotondato a due cifre decimali, percepito nel singolo periodo di calcolo. Il reddito realizzato in valuta estera viene cambiato in euro al cambio pubblicato dalla Banca di Slovenia al giorno in cui è stato acquisito il reddito da altro rapporto contrattuale.

Se sul reddito derivante dal trasferimento del diritto patrimoniale è stata pagata l'imposta sull'estero, bisogna indicare nella colonna "**Imposta estera (in euro)**" l'importo dell'imposta estera in euro, arrotondato a due cifre decimali. L'importo dell'imposta in valuta estera va convertito in euro al cambio pubblicato dalla Banca di Slovenia e si applica alla data di acquisizione del reddito.

Inserire nella colonna "**Stato**" lo Stato in cui è stato percepito il reddito.

Il contribuente cerchia la voce "sì" o "no" a seconda che sia o meno l'autore, l'esecutore, l'inventore o un'altra persona che crea l'oggetto del diritto patrimoniale.

I costi normalizzati non vengono riconosciuti al titolare del diritto patrimoniale che non è l'autore, l'esecutore, l'inventore o un'altra persona che crea l'oggetto del diritto patrimoniale. I costi normalizzati non vengono riconosciuti in caso di cessione dell'utilizzo o dello sfruttamento o cessione del diritto all'utilizzo o del diritto allo sfruttamento del nome personale, dello pseudonimo o dell'immagine.

6. INSERIMENTO DEI DATI AL PUNTO 5 – DICHIARAZIONE SULL'OBBLIGO FISCALE AL DI FUORI DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA

Il contribuente residente che percepisce un reddito derivante dal trasferimento del diritto patrimoniale e tale reddito è tassato al di fuori della Repubblica di Slovenia, può richiedere nella dichiarazione ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito derivante dal trasferimento del diritto patrimoniale una detrazione dell'imposta estera in conformità con la [Legge dell'imposta sul reddito – ZDoh-2](#) (abolizione della doppia imposizione dei redditi in conformità con la sezione IX), o richiedere un'esenzione dal pagamento dell'acconto dell'imposta sul reddito che ai sensi della Convenzione internazionale per evitare la doppia imposizione del reddito non è tassato nella Repubblica di Slovenia.

Il contribuente residente nel punto 5 della tabella del modulo inserisce i dati sui redditi derivanti dal trasferimento del diritto patrimoniale che sono riportati nel punto 4 della tabella del modulo e sono tassati al di fuori della Repubblica di Slovenia.

A prescindere dalla possibilità di chiedere la detrazione dell'imposta straniera o l'esonero nella dichiarazione per il calcolo dell'acconto di imposta sul reddito derivante dal trasferimento del diritto patrimoniale in base alla dichiarazione sul debito fiscale fuori dalla Repubblica di Slovenia, viene riconosciuta al contribuente fiscale la detrazione dell'imposta straniera nel calcolo e nel conguaglio dell'imposta sui redditi a livello annuo soltanto se il contribuente fiscale ha chiesto il riconoscimento della detrazione dell'imposta versata all'estero anche nel ricorso contro il calcolo informativo dell'imposta sui redditi o nella dichiarazione per il calcolo dell'imposta sui redditi. La stessa regola si applica anche per far valere gli esoneri, tranne se il contribuente fiscale ha chiesto l'esonero nella dichiarazione per il calcolo dell'acconto di imposta sul reddito derivante dal trasferimento del diritto patrimoniale e l'Autorità tributaria ha già riconosciuto l'esonero ancora nel decreto rilasciato in base a tale dichiarazione.

L'elenco delle Convenzioni internazionali vigenti per evitare la doppia imposizione sul reddito e sul patrimonio è pubblicato sul sito web dell'Amministrazione finanziaria della Repubblica di Slovenia nella rubrica:

http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/mednarodno_obdavcenje/.

7. INSERIMENTO DEI DATI AL PUNTO 6 – RIDUZIONE O ESENZIONE DEL PAGAMENTO DELL'ACCONTO DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DERIVANTE DAL TRASFERIMENTO DEL DIRITTO PATRIMONIALE IN BASE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO INTERNAZIONALE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI DEL REDDITO

Il contribuente non residente inserisce il numero del paragrafo e dell'articolo dell'accordo internazionale contro le doppie imposizioni del reddito, stipulato tra la Repubblica di Slovenia e un altro Stato sulla base del quale richiede la riduzione o l'esenzione del pagamento dell'acconto dell'imposta sul reddito derivante dal trasferimento del diritto patrimoniale.

Il contribuente non residente deve allegare alla dichiarazione un certificato di residenza rilasciato dall'autorità competente dell'altro Stato contraente da cui si evince che il contribuente è residente di quell'altro Stato ai sensi delle disposizioni dell'accordo internazionale contro le doppie imposizioni del reddito tra la Repubblica di Slovenia e quell'altro Stato. Il contribuente indica lo Stato contraente e la data (gg.mm.AAAA) di rilascio del certificato.

L'elenco delle Convenzioni internazionali vigenti per evitare la doppia imposizione sul reddito e sul patrimonio è pubblicato sul sito web dell'Amministrazione finanziaria della Repubblica di Slovenia nella rubrica:

http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/mednarodno_obdavcenje/.

8. INSERIMENTO DEI DATI AL PUNTO 7 – ALLEGATI

Il contribuente presenta la documentazione comprovante i dati relativi al trasferimento dei diritti patrimoniali (contratto sull'utilizzo di un diritto d'autore, comunicazione sul reddito percepito dall'estero, certificato di residenza rilasciato dall'autorità competente di un altro Stato contraente e simili).

Per ulteriori informazioni consultare il sito web dell'[Amministrazione finanziaria della RS](#) o contattare il numero telefonico del call center per le imposte delle persone fisiche: 08 200 1001.